

Co.Re.Com. Cal/Ri

DELIBERAZIONE N.194

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Murgia xxx c/ Numeria xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 18/10/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 30 marzo 2012, acquisita al protocollo del Co.Re.Com. Calabria n. 16022, con cui l'utente Murgia xxx, ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la società Numeria xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 5 aprile 2012 (prot. n. 17515 del 6 aprile 2012), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Dato atto che nessuna delle parti ha richiesto l'udienza di discussione;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

L'utente Murgia xxx ha promosso, dinanzi a questo Co.Re.Com., un procedimento di conciliazione nei confronti della società Numeria xxx. La conciliazione si è conclusa ai sensi dell'**art. 8, co. 3, del Regolamento**, in quanto il gestore non ha comunicato la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa.

Il 30 marzo 2012, l'istante ha domandato la definizione della controversia.

Il ricorrente ha esposto quanto segue.

Il 21 agosto 2010, ha sottoscritto con la società resistente un contratto denominato "Airbone Wireless Network" per la fornitura di un servizio di accesso a internet a mezzo tecnologia wireless, regolarmente installata. I termini economici del rapporto, così come originariamente pattuiti, sono i seguenti: costo per l'attivazione del servizio € 228,00 (duecentoventotto/00), canone di abbonamento mensile € 30,00 (trenta/00). Successivamente all'attivazione, si è instaurato tra le parti un rapporto di collaborazione con un compenso a provvigione per i contratti sottoscritti dall'istante, oltre alla fruizione gratuita della connessione wireless.

Il 18 gennaio 2012, la società Numeria, ha comunicato al ricorrente la cessazione del rapporto di collaborazione. In tale occasione, la resistente ha affermato che il rapporto di fornitura del servizio adsl è da ritenersi a titolo oneroso, in quanto la linea non è stata mai utilizzata per l'espletamento dell'incarico. Nessuna informazione è stata data all'utente circa le nuove condizioni, modalità e termini della prosecuzione del rapporto. Il 25 gennaio 2012, Numeria ha interrotto l'erogazione del servizio senza preavviso. Solo in seguito alla richiesta di chiarimenti del sig. Murgia, dopo aver riconosciuto la gratuità del servizio sino a quella data, il gestore ha comunicato le ragioni della sospensione. Secondo la società Numeria, l'utente avrebbe dovuto indicare, a partire dal giorno di revoca del mandato, l'intenzione di proseguire nel rapporto di somministrazione a titolo oneroso. Non avendo dato l'istante alcuna comunicazione entro i sette giorni intimati con la nota di revoca, il servizio è stato sospeso dalla resistente. Esperito un secondo reclamo, il gestore non ha riattivato il servizio ed ha inviato una bolletta di € 241,50 a titolo di pagamento di fatture pregresse e di costi di cessazione del servizio. Nessun esito ha avuto infine la diffida all'adempimento inviata dal legale dell'utente.

Il ricorrente, pertanto, ha domandato:

- A) l'annullamento delle fatture emesse;
- B) la riattivazione del servizio senza costi aggiuntivi;
- C) il riconoscimento di un indennizzo per l'ingiustificata interruzione del servizio;
- D) il rimborso delle spese di procedura.

L'utente ha depositato, tra l'altro: una copia della corrispondenza intercorsa tra le parti; una copia del frontespizio della fattura contestata e una copia del contratto *ab origine* stipulato.

Numeria xxx, nonostante il rituale avvio del procedimento anche nei suoi confronti, non ha depositato memorie e/o documenti.

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti del dispositivo. Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di un servizio dati. Ciò emerge in modo incontrovertibile dall'esame degli atti depositati dalle parti. In particolare, nel contratto di somministrazione "*una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose*" (**art. 1559 c.c.**). Nell'ambito del contratto, le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

2.1 Sull'interruzione del servizio dati senza preavviso.

L'utente, come visto, ha lamentato la sospensione del servizio dati senza alcun preavviso. Il gestore, invece, non ha depositato memorie o documenti. Dall'esame della documentazione in atti, è possibile ricostruire la ragione della sospensione, legata ad una presunta pregressa morosità dell'utente. La lettura di una nota, inviata dalla società Numeria all'utente, appalesa in modo incontrovertibile un fatto: la resistente ritiene di aver agito legittimamente sospendendo il servizio. Secondo il gestore, la cessazione del rapporto di collaborazione imponeva al sig. Murgia - al fine di continuare nella fruizione del servizio - l'onere di comunicare, entro sette (7) giorni, la sua volontà di proseguire nel rapporto. Con l'anzidetta nota l'operatore ha invitato, infatti, il ricorrente a prendere contatto con gli uffici amministrativi per la regolarizzazione del rapporto. Orbene, l'indagine ha dimostrato l'illegittimità del comportamento dell'operatore. Il comportamento dell'operatore, infatti, non è stato in linea con le indicazioni dettate dall'Agcom in tema di sospensione del servizio per morosità. La società Numeria, non ha preavvisato la sospensione del servizio, in quanto nella nota del 18 gennaio 2012, ha ritenuto opportuno comunicare al cliente solo la revoca del contratto di mandato e l'intervenuta onerosità del rapporto di somministrazione del servizio.

Pertanto, sulla scia degli orientamenti definitivi prevalenti, si giunge a comporre gli interessi in conflitto, avvalendosi dei principi di ripartizione del carico probatorio concretamente applicati nel processo civile. In particolare, secondo giurisprudenza pacifica, l'onere della prova, in tema di fornitura del servizio nell'ambito del settore delle telecomunicazioni, è ripartito tra utente (creditore) e gestore (debitore) in tal senso: *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento"* (Cass. Civ. n.2387/04 e 936/10). Parimenti consolidato è il principio di vicinanza della prova, anch'esso fatto proprio da questo Co.re.com., secondo cui: *"l'onere della prova, poi, dev'essere ripartito oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio"* (Cass, Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141). Il nodo va sciolto, quindi, alla luce degli anzidetti criteri di ripartizione del carico probatorio e tenuto conto delle risultanze istruttorie. A fronte, pertanto, della puntuale deduzione dell'utente della sospensione del servizio, è onere del gestore contestare l'affermazione, dimostrandone la fornitura, ovvero provare il **rispetto della regolamentazione vigente in materia di sospensione dell'utenza, da ultimo disciplinate dall' art. 5, delibera 173/07/CONS, allegato A.** L'anzidetto dettato normativo impone, infatti, al gestore l'obbligo di preavviso in caso di sospensione dell'utenza. La disposizione recita testualmente: *"fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore....omissispuò disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento"*. Diversamente, invece, da quanto disciplinato dalla richiamata norma, l'esame degli atti ha comprovato, quindi, l'illegittimità della sospensione posta in essere da Numeria, in quanto **non preceduta da congruo preavviso**, sicché merita accoglimento la richiesta dell'utente di corresponsione di un indennizzo.

2.2 Sull'addebito di somme non dovute.

Il ricorrente si duole, altresì, dell'emissione di una bolletta di € 241,50 (duecentoquarantuno/50), di cui € 181,00 (centottantuno/00) a titolo di pagamento di fatture pregresse ed € 60,50 (sessanta/50) a titolo di costi di cessazione del servizio. Deposita una copia del contratto, inizialmente di natura onerosa, deducendo la novazione del rapporto. Quest'ultima affermazione sembrerebbe essere comprovata dalla produzione di alcune e-mail in cui il fatto viene ammesso dallo stesso gestore.

Prima di affrontare nel merito la questione una premessa è d'uopo. La problematica sollevata dal ricorrente non investe i conteggi delle voci riportate in fattura. Piuttosto riguarda le condizioni contrattuali concordate tra le parti ed il periodo di vigenza delle stesse. Nessun nesso c'è quindi tra la presente doglianza ed il principio secondo cui *"l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; la fattura resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali"* (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947).

Ciò posto, la domanda è infondata e non merita accoglimento - fatto salvo quanto precisato in avanti per i costi a titolo di recesso anticipato - in quanto l'utente non ha assolto all'onere probatorio previsto a suo carico **ex art. 2697 c.c.** Il criterio di ripartizione dell'onere della prova, infatti, assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il naturale *discrimen* che orienta il giudicante.

Il ricorrente, con l'istanza introduttiva del presente procedimento, afferma la gratuità del contratto a partire da una data rimasta imprecisata. L'esistenza di un contratto *ab origine* a titolo oneroso è fatto pacifico. La modifica del rapporto, con fornitura del servizio senza corrispettivo è un fatto accertato durante il procedimento, in quanto comprovato dalle e-mail rinvenute in atti. In esse controparte riconosce la gratuità della somministrazione, allorché

finalizzata all'espletamento dell'incarico. Ciò nonostante, la richiesta di storno dell'utente non è supportata da adeguata prova documentale. In particolare, la fattura depositata è emessa per i soli costi di cessazione del contratto per morosità. Le ulteriori somme, diffuse con la fattura, ineriscono pagamenti arretrati scaduti. Esse rappresentano un semplice sollecito e non compongono le voci della bolletta. Verosimilmente, per tali importi è stata emessa apposita fattura dal cui esame si potrebbe accertare a quale titolo e per quali periodi siano stati richiesti. Essi potrebbero, invero, riferirsi al contributo di attivazione o a mensilità anteriori, rispetto al periodo in cui la fornitura è divenuta gratuita, assumendo quell'onerosità imposta dal contratto *ab origine* stipulato. L'istante avrebbe dovuto, infatti, produrre una copia di tali bollette, ovvero in mancanza, di tutte quelle in cui il rapporto era a titolo oneroso, con i corrispondenti versamenti, indicando altresì con precisione il periodo iniziale dell'intervenuta gratuità della somministrazione. Ciò in forza del richiamato principio di vicinanza della prova. Depositando, infatti, una copia dei pagamenti, dal 21 agosto 2010 sino alla data in cui la fornitura è divenuta a titolo gratuito, sarebbe stato agevole ricostruire l'eventuale inesistenza dell'obbligo di corrispondere le somme pervenute con la fattura contestata. Né si può diversamente sostenere che l'esercizio di siffatta prova fosse "impossibile o troppo difficile".

Sotto diverso profilo, va affrontata la problematica dei costi richiesti all'utente a titolo di recesso anticipato. A tale proposito, **il decreto Bersani bis** (convertito con **L. n. 40/2007**) all'**art. 1, co. 3**, prevede che "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e **senza spese non giustificate da costi dell'operatore** e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. **Le clausole difformi sono nulle...omissis**".

Come chiarito dalla Direzione Tutela dei Consumatori, lo spirito della norma è quello di garantire la massima concorrenza fra le offerte disponibili sul mercato, per rafforzare il diritto di scelta dei consumatori. La norma resterebbe lettera morta ove, invece, l'operatore imponesse all'utente di corrispondere delle somme svincolate da costi effettivamente sostenuti e documentati.

Orbene, l'operatore era onerato dal provare le ragioni dei costi imposti all'utente, siccome indicato nell'anzidetto **art. 1, co 3**. Non avendo invece la società resistente offerto alcuna giustificazione della voce riportata in fattura, merita accoglimento la domanda di storno delle somme richieste a titolo di costi per la cessazione del contratto per morosità.

2.3 Con riferimento alla domanda di riattivazione del servizio.

La domanda non merita accoglimento, in quanto il ricorrente non ha dimostrato l'illegittimità della disattivazione. E' stata accertata, infatti, solamente l'illegittimità delle modalità con cui è avvenuta la sospensione.

Diversamente, per quanto riguarda la cessazione del servizio, essa sembra essere avvenuta per una morosità dell'utente, il quale non ha provato le ragioni per cui non avrebbero dovuto essere versati gli arretrati addebitati in fattura.

D'altronde nella stessa corrispondenza in atti, se da un lato, in una prima nota, il gestore afferma che la connettività è da ritenersi a titolo oneroso e non più gratuita, dall'altro lato, in una successiva missiva, ribadisce la gratuità del servizio fornito all'utente durante l'anno precedente, senza avanzare pretese in proposito.

Altresì infondata appare la doglianza in merito alla presunta carenza informativa riguardo alle "nuove condizioni, modalità e termini della prosecuzione del rapporto". Le condizioni del servizio erano state *illo tempore* sottoscritte e risultano versate in atti. Il fatto, poi, che la naturale onerosità sia venuta meno per effetto dell'incarico di agenzia (o comunque di mandato), non vale a annullarne gli effetti, allorché il mandato (o l'incarico) venga revocato. Il rapporto tra le parti, infatti, è sorto a titolo oneroso ed il rapporto di agenzia non ne ha rappresentato una rimodulazione. Il mancato pagamento delle connessioni ha avuto la funzione di compensare, unitamente alla corresponsione delle provvigioni, il ricorrente dell'opera prestata e di fornire un mezzo attraverso cui espletare l'incarico. Venuto meno il nuovo rapporto, il contratto originario i cui effetti sono stati compressi dagli accordi lavorativi, si espande acquistando l'originaria e naturale efficacia vincolante tra le parti. Non si tratta infatti della **novazione oggettiva** disciplinata dall'**art. 1230 c.c.**. Tale norma prevede che "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. **La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco**". Siffatta volontà, come visto, non è

stata mai manifestata. Pertanto, i periodi di somministrazione gratuita del servizio restano tali, così come onerosi avrebbero dovuto essere quelli successivi alla revoca, qualora il rapporto di somministrazione fosse proseguito.

4 Indennizzi, rimborsi e storni.

Dovrà essere disposto lo storno della somma di € 60,50 richiesta a titolo di costi di cessazione del servizio.

All'istante dovrà, dunque, essere corrisposto un indennizzo per la sospensione della fornitura del servizio dati in tecnologia wireless, nella misura di € 7,50 *pro-die*, ex art. 4 delibera 73/11/CONS. A tale proposito l'anzidetto articolo, al primo comma, così espressamente recita: "*Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione*".

Il *dies a quo* del calcolo dell'indennizzo per l'illegittima sospensione dei servizi è il 25 gennaio 2012, siccome dedotto dall'istante e comprovato dalla corrispondenza in atti. Il *dies ad quem* è - in forza di un orientamento definitorio ampiamente consolidato - il 30 marzo 2011, ovvero la data di presentazione dell'istanza di definizione.

Si riconosce, pertanto, al ricorrente l'importo di € 487,00 (quattrocentottantasette/00), per 65 giorni di sospensione arbitraria del servizio.

Come da orientamento consolidato, il calcolo dell'indennizzo, si conforma altresì ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che presuppongono una corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito.

5 Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*" e che "*quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi*" vadano comunque "*rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione*".

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, che le parti non sono state onerate dalla partecipazione in udienza, l'accoglimento parziale dell'istanza, il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese. Si riconosce, pertanto - in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS - l'importo di € 50,00 (cinquanta/00), in favore dell'utente, a titolo di rimborso spese di procedura di conciliazione e di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta; All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza proposta dall'utente Murgia xxx, con rigetto delle ulteriori domande.

La società Numeria xxx, è tenuta, pertanto, a stornare in favore dell'istante l'importo di € 60,50 (sessanta/50) richiesto a titolo di costi per la cessazione del servizio.

Numeria xxx, è tenuta altresì a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico:

€ 487,00 (quattrocentottantasette/00), per 65 giorni di sospensione arbitraria del servizio dati;

€ 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Mangano

V. Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale